



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N° 159 del 23/11/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

| | |
|--|----------|
| <u>Comunicazione del Presidente</u> | Pag. 2 |
| <u>Avviso alle Società</u> | Pag. 2/3 |
| <u>Autorizzazione attività agonistica</u> | Pag. 3 |
| <u>Risultati gare del 21/11/2018</u> | Pag. 3/4 |
| 1ª categoria – 2ª categoria – Juniores Under 19 Regionale | |
| <u>Giustizia Sportiva</u> | Pag. 5/9 |
| 1ª categoria – 2ª categoria – Juniores Under 19 Regionale | |
| <u>Errata corrige</u> | Pag. 10 |

1. Comunicazione del Presidente

Dopo una settimana di stop assoluto dell'attività calcistica regionale, si torna a giocare sui campi di tutto il Lazio. E' stato un momento di riflessione dopo la vile aggressione al giovane arbitro Riccardo Bernardini, al quale in tanti hanno manifestato solidarietà e vicinanza e al quale rinnoviamo gli auguri di una pronta guarigione e di rivederlo presto sui campi a dare corso alla sua passione, che è quella di arbitrare.

Si torna a giocare con la speranza che esserci fermati sia realmente servito a riportare l'attività agonistica in quel clima di sportività e serenità, al di là della sana competizione agonistica, che dev'essere sempre presente sui nostri campi. Gli attestati che si sono susseguiti, insieme alle tante manifestazioni che spontaneamente sono state organizzate in questi giorni in cui il calcio giocato è stato momentaneamente sospeso, hanno ridato un'immagine vera del nostro movimento, lontana da chi vuole infangarlo con gesti violenti e vili.

Sono certo che tutti noi abbiamo tratto grande forza da questa settimana di riflessione, per dire "no alla violenza", da qualunque parte essa arrivi e verso qualunque parte essa si manifesti, con i fatti e non soltanto a parole. Giocare al calcio significa divertirsi, significa passione, vuol dire alimentare i sogni di tanti protagonisti e non bisogna permettere a nessuno di spegnere questa passione, cancellando i valori che sono alla base non solo dello sport, ma della stessa nostra vita.

Melchiorre Zarelli

AVVISO ALLE SOCIETA'

In occasione della ripresa dell'attività sportiva, appare opportuno richiamare alcune disposizioni in merito ai compiti ed alle responsabilità conseguenti all'incarico di Dirigente Accompagnatore Ufficiale e di Dirigente addetto agli Uffici di gara.

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è il rappresentante della società in occasione degli incontri.

In particolare compete al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ospitante assicurarsi che i cancelli di ingresso al recinto spogliatoi ed al campo siano chiusi in modo da evitare l'indebita presenza, soprattutto al termine della gara, di persone non autorizzate ovvero non riportate sulla distinta di gara.

Qualora nella struttura vi sia un addetto all'impianto sportivo, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà dare precise disposizioni circa la totale chiusura degli accessi al recinto spogliatoi ed al terreno di gioco, essendone direttamente responsabile.

Il Dirigente Addetto agli Ufficiali di gara, accoglie l'arbitro designato ed i suoi eventuali Assistenti, li accompagna allo spogliatoio loro assegnato, interviene a loro tutela ogni qual volta ce ne sia necessità. Si evidenzia che la tutela del Direttore di gara, prima durante e dopo la gara, compete non solo al Dirigente Addetto agli Ufficiali di gara, ma, in egual misura ai dirigenti accompagnatori di entrambe le società ed a tutti i tesserati presenti. Nessuno è escluso da tale obbligo.

Sarebbe buona norma che il Dirigente Addetto agli Ufficiali di gara, al termine della gara, si posizioni nei pressi del Direttore di gara e lo accompagni fino allo spogliatoio.

Si raccomanda che tali disposizioni vengano osservate con assoluta meticolosità al fine di evitare pesanti sanzioni disciplinari a carico dei responsabili ritenuti inadempienti.

AVVISO ALLE SOCIETA'

Il Comitato Regionale Lazio, in previsione dell'arrivo della stagione invernale, ha istituito in via sperimentale un numero di assistenza per l'emergenza maltempo, o altro tipo di impedimenti derivanti da forza maggiore, per le gare in programma la domenica mattina. Il servizio telefonico, vuole essere un punto di riferimento e di primo aiuto per le società che si trovassero nell'impossibilità di raggiungere (soltanto per cause di forza maggiore) i campi designati per le partite.

Il numero telefonico 0641603309 sarà attivo dalla ore 8 alle ore 12 della domenica, a partire da domenica 25 ottobre p.v.

2. AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA

Esaminata la documentazione inviata dalla sottoindicata Società, la seguente calciatrice è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., a svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe:

C.TORRACCIA ROMA FUTSAL

TARRICONE BENEDETTA

nata a Roma

il 24.05.2004

3. Risultati Gare del 21.11.2018

| Prima categoria | | | | |
|-------------------|------|------------------------|---------------------------|-------|
| GIRONE: A | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 5/A | ONANO SPORT CALCIO | GROTTE S.STEFANO C. 2012 | 2 - 4 |
| | | SPORTING BAGNOREGIO | VIRTUS MONTE ROMANO | 5 - 1 |
| GIRONE: D | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 5/A | ATLETICO ACILIA A.R.L. | DM 84 CERVETERI | 4 - 1 |
| | | DRAGONA CALCIO | F.C. COLLE OPPIO | 3 - 0 |
| | | CENTRO GIANO | NUOVO MACCARESE 1934 | 2 - 0 |
| | 6/A | PASSOSCURO | NUOVO BORGO SAN MARTINO | 0 - 2 |
| GIRONE: F | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 5/A | REAL ROCCA DI PAPA | DINAMO LABICO | 3 - 2 |
| GIRONE: G | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 6/A | TOR DE CENCI | REAL MARCONI ANZIO | 4 - 1 |
| GIRONE: H | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 6/A | ATLETICO CISTERNA | SABOTINO | 2 - 1 |
| GIRONE: I | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 5/A | CECCANO CALCIO 1920 | SPORT VIRTUS GUARCINO | 3 - 1 |
| Seconda categoria | | | | |
| GIRONE: C | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 5/A | EQUICOLA 2015 | 4 STRADE DEL SACRO CUORE | 2 - 0 |
| | | SELCI | CASTELNUOVO DI FARFA 1974 | 0 - 2 |
| | | VELINIA | POLISPORTIVA QUINTILIANUM | 1 - 1 |
| GIRONE: F | DATA | GIORNATA | | |
| 21/11/18 | 5/A | GALLICANO NEL LAZIO | TIGRE CALCIO | 2 - 0 |

CU 159 LND/4

GIRONE: G

DATA GIORNATA

21/11/18 5/A S.FRANCESCA CABRINI 98 NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA 2 - 2

JUNIORES UNDER 19 C REGIONALE

GIRONE: B

DATA GIORNATA

21/11/18 3/A POL. PIAN DUE TORRI ACADEMY SVS ROMA 4 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 21.11.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Prima categoria

GARE DEL 21/11/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RITIRO DAL CAMPIONATO SOCIETÀ CANTALUPO

Con nota del 16.11.2018 la Società CANTALUPO ha comunicato il proprio ritiro dal campionato di competenza.

Visto l'art. 53 delle NOIF, commi 3 e 8

SI DECIDE

- a) di considerare la Società CANTALUPO esclusa dal campionato di competenza.
- b) di comminare alla stessa l'ammenda prevista per il ritiro dal campionato, fissata in euro 1500,00.

Tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria.

Le società che avrebbero dovuto incontrare la squadra rinunciataria, come da calendario, osserveranno un turno di riposo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ'

AMMENDA

Euro 200,00 PASSOSCURO

Perchè propri sostenitori nel corso della gara e alla fine della stessa rivolgevano all'arbitro espressioni offensive. I medesimi, inoltre, a fine gara inveivano contro i tesserati della squadra avversaria e li attingevano con sputi.

Euro 200,00 SABOTINO

Per indebita presenza, a fine gara, nella zona degli spogliatoi di estranei riconducibili alla società che rivolgevano alla terna arbitrale espressioni gravemente intimidatorie.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

CASTIGLIANI CLAUDIO (CENTRO GIANO)

Per comportamento non regolamentare.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/12/2018

BOVE CRISTIAN (SABOTINO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara reiterava altre proteste poggiandogli le mani sul petto.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NUZZI ALFIO (DINAMO LABICO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ORBISAGLIA BRUNO (ATLETICO CISTERNA)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva nei confronti dell'arbitro comportamento gravemente offensivo. Reiterava tale comportamento dall'esterno del recinto di gioco e a fine gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PICCHIOTTI MARCO (PASSOSCURO)

ANGELUCCI DANILO (REAL ROCCA DI PAPA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHICHI GIANLUCA (F.C. COLLE OPPIO)
ALBERELLI MAICO (ONANO SPORT CALCIO)
MARCELLI VALENTINO (SABOTINO)

D ERCOLE GIANFRANCO (NUOVO BORGO SAN MARTINO)
LAURIA FRANCESCO (PASSOSCURO)
ALESSANDRINI FABIO (TOR DE CENCI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAZZEO LUCA (DM 84 CERVETERI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D ANGELO SIMONE (ATLETICO CISTERNA)
DELLA VEDOVA MARCO (F.C. COLLE OPPIO)
MONTALTO DANILO (PASSOSCURO)

BENEDETTI CRISTIAN (DINAMO LABICO)
COPPONI RICCARDO (NUOVO BORGO SAN MARTINO)
BRUNETTI ANDREA (REAL ROCCA DI PAPA)

CAMPIONATO Seconda categoria

GARE DEL 21/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORONTI LUIGINO (POLISPORTIVA QUINTILIANUM)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHETTI CHRISTIAN (POLISPORTIVA QUINTILIANUM)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VALENTINI LORENZO (CASTELNUOVO DI FARFA 1974)

DI GIOVANNI SIMONE (EQUICOLA 2015)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 C REGIONALE

GARE DEL 13/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIRTUS CAMPAGNANO - ACQUACETOSA CENTRO CALCIO

Il Giudice Sportivo

- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 101 del 18.10.2018
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ACQUACETOSA CENTRO CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il tesserato della Società VIRTUS CAMPAGNANO, COPPOLA Mario, calciatore inserito nella distinta di gara con la maglia n°14 ed inizialmente impiegato come assistente di parte, ha sostituito il calciatore n. 7 MUDANO Alessio.
- La reclamante osserva che la Società VIRTUS CAMPAGNANO abbia violato il regolamento del gioco del calcio. Per l'effetto chiede la vittoria tavolino.
- Il reclamo non può essere accolto.
- L'art. 17 comma 6 lett. b del CGS indica chiaramente che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nella infrazione alla norma sull'impiego degli Assistenti di parte, purchè siano soggetti regolarmente tesserati per la Società e non siano in pendenza di squalifica o inibizione.
- Dagli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS, si deduce che il calciatore iscritto in distinta, con il n. 14 COPPOLA Mario facente funzione anche di assistente di parte, al 39 del secondo tempo sostituisce il compagno di squadra n. 7 MUDANO Alessio tale infrazione comporta l'applicazione della sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda a carico della Società, dell'inibizione temporanea del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e la squalifica a carico dei calciatori.

PQM

DELIBERA

- a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società ACQUACETOSA CENTRO CALCIO;
 - b) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: VIRTUS CAMPAGNANO ACQUACETOSA CENTRO CALCIO 1 0
 - c) Di infliggere alla Società VIRTUS CAMPAGNANO l'ammenda di euro 100,00;
 - d) Di inibire il Sig. MIGLIO Andrea (VIRTUS CAMPAGNANO) fino al 07.12.2018
 - e) Di squalificare il calciatore COPPOLA Mario (VIRTUS CAMPAGNANO) per una gara effettiva.
- La tassa reclamo va incamerata.

GARE DEL 27/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

MASSIMINA - C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.

Il Giudice Sportivo

- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 127 del 02.11.2018
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società MASSIMINA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il tesserato della Società CSV BREDA, CASASANTA Daniele, calciatore inserito nella distinta di gara con la maglia n°18 ed inizialmente impiegato come assistente di parte, ha sostituito il calciatore n°3 PREZIOSI Mirko.
- La reclamante osserva che la Società CSV BREDA abbia violato il regolamento del gioco del calcio. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.
- Il reclamo non può essere accolto.
- L'art. 17 comma 6 lett. b del CGS indica chiaramente che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nella infrazione alla norma sull'impiego degli Assistenti di parte, purchè siano soggetti regolarmente tesserati per la Società e non siano in pendenza di squalifica o inibizione.

- Dagli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS, si deduce che il calciatore iscritto in distinta, con il n. 18 CASASANTA Daniele inizialmente facente funzione anche di assistente di parte, al 33 del secondo tempo sostituisce il compagno di squadra CONSOLI Daniele n. 3 CSV BREDA tale infrazione comporta l'applicazione della sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda a carico della Società, dell'inibizione temporanea del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e l'squalifica a carico dei calciatori.

PQM

DELIBERA

- a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società MASSIMINA;
- b) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MASSIMINA CSV BREDA 2 - 2
- c) Di infliggere alla Società CSV BREDA l'ammenda di euro 100,00;
- d) Di inibire il Sig. MORI Elio (CSV BREDA) fino al 07.12.2018
- e) Di squalificare il calciatore CASASANTA Daniele (CSV BREDA) per un gara effettiva.

La tassa reclamo va incamerata.

1.1.1. Errata Corrige

Comunicato Ufficiale n° 149 del 15/11/2018

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DEPENNARE

Euro 100,00 CITTA DI VALMONTONE

Per non aver ottemperato alla disposizione stabilita con C.U. n. 25 del 30/08/2018.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DEPENNARE

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE ANGELIS RICCARDO (CASTELNUOVO DI FARFA 1974)

1.1.2. Errata Corrige

Comunicato Ufficiale n° 156 del 22/11/2018

LEGGASI

Corso Dirigenti di Società Sportiva N°3

| Giorno di lezione | Argomento |
|--|---|
| <u>Venerdì 30 Novembre 2018</u> ORE 16:00 – 18:00 | Vademecum dirigenti accompagnatori ufficiali |
| <u>Lunedì 3 Dicembre 2018</u> ORE 16:00 – 18:00 | Normative primo soccorso |

Comunicato Ufficiale n° 157 del 22/11/2018

LEGGASI

Corso Dirigenti di Società Sportiva N°4

| Giorno di lezione | Argomento |
|---|---|
| <u>Giovedì 6 Dicembre 2018</u> ORE 16:00 – 18:00 | Vademecum dirigenti accompagnatori ufficiali |
| <u>Venerdì 7 Dicembre 2018</u> ORE 16:00 – 18:00 | Normative primo soccorso |

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre l'8 dicembre 2018**

Publicato in Roma il 23 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli